

COMUNE DI UDINE

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE,
REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE
DI CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 88 D'ORD. DEL 27 OTTOBRE 2014

Art. 1 - Finalità del Regolamento.

1. Il Comune di Udine, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, disciplina con il presente Regolamento le attività di Ripresa Audiovisiva, Registrazione e Diffusione delle sedute del Consiglio Comunale allo scopo di favorire la comunicazione, la pubblicità e la partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa della Città.

Il presente Regolamento disciplina le attività sopra citate nelle seguenti forme:

a) ripresa audiovisiva effettuata a cura del Comune direttamente o con servizio affidato a soggetti esterni, con registrazione e disponibilità della stessa sul sito istituzionale e diffusione, in diretta e in differita, sulla rete Internet;

b) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca;

c) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi degli stessi consiglieri per conto di formazioni politiche;

d) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi, portatori di interessi qualificati.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa.

1. Ogni qualvolta venga decisa o autorizzata una registrazione, il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta circa l'esistenza di apparecchiature atte alla ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, l'Amministrazione affigge specifici avvisi e cartelli informativi all'ingresso della sala.

Art. 3 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla privacy.

1. La strumentazione preposta alla ripresa audiovisiva della seduta consiliare è orientata in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

2. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Udine è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

3. Le trasmissioni in streaming delle sedute dovranno essere integrali. I video non dovranno essere alterati nei contenuti e i video registrati a cura del comune dovranno essere caricati in un archivio storico on line, liberamente accessibile alla cittadinanza nel più breve tempo possibile e visibili in qualsiasi momento attraverso il sito Internet del Comune.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audiovisiva in diretta dei dibattiti delle sedute, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta.

Art. 4 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili.

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati ed informazioni qualificate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti dello stesso ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo da evitare la divulgazione di dati ed informazioni non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive, ove lo ritenga opportuno ovvero laddove gli venga richiesto da parte dei consiglieri, durante la seduta ed in corso di registrazione.

Art. 5 – Limiti di trasmissione e commercializzazione.

1. La diffusione parziale delle riprese audiovisive effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive sono responsabili dell'uso del materiale registrato e della diffusione delle riprese, che debbono avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla privacy e con l'adozione delle cautele connesse con la problematica del cd. "diritto all'oblio".

Art. 6 - Attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione da parte del Comune di Udine.

1. Il Comune di Udine può disporre in via diretta o con servizio affidato a soggetti esterni la ripresa audiovisiva, la registrazione e la successiva diffusione sul sito web istituzionale delle sedute del Consiglio Comunale, dando adeguata informativa agli interessati circa l'esistenza di strumenti di ripresa audiovisiva e la successiva diffusione della stessa.

2. Allo scopo di garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese audiovisive avverranno in forma integrale ed avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei componenti del Consiglio Comunale e dei relatori invitati a discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Rimane fermo l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari nonché nei confronti delle videoregistrazioni.

Art. 7 - Attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione da parte di soggetti terzi per conto di formazioni politiche o portatori di interessi.

1. I soggetti terzi che volessero svolgere attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni, informano per iscritto in via anticipata di un tanto il Presidente del Consiglio Comunale al fine di ricevere da questi la relativa autorizzazione.
2. Se la richiesta viene presentata per conto di formazioni politiche, essa dovrà essere presentata dal Gruppo consiliare interessato, congiuntamente ad una dichiarazione di impegno a riprodurre le sedute, in diretta o in differita, in maniera oggettiva, cioè senza commenti o tagli di alcun tipo. Il gruppo consiliare effettuerà la registrazione autonomamente utilizzando la rete dati disponibile. Al fine di garantire la massima diffusione e conoscenza dei lavori del Consiglio comunale, i Gruppi consiliari e i soggetti terzi autorizzati, in caso di gestione da remoto, possono ritrasmettere in diretta streaming il segnale emesso dal canale istituzionale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Se la richiesta viene presentata da soggetti terzi, questi dovranno allegare una dichiarazione da cui emerge l'interesse collettivo o diffuso di cui sono portatori.
4. Restano confermate le limitazioni e le prescrizioni di cui agli Artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 8 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente, del Regolamento del Consiglio Comunale e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 9 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento comunale entra in vigore il giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione del consiglio comunale di approvazione.